

Codice A1103A

D.D. 2 aprile 2025, n. 420

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 - (F. 79PAR/2020, Acc. 509/2025 - 507/2025).



ATTO DD 420/A1103A/2025

DEL 02/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della legge reg. 19/2009 – (F. 79PAR/2020, Acc. 509/2025 – 507/2025)

Visti gli atti trasmessi con nota n. 1581 del 17.06.2020 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po vercellese alessandrino a carico del signor *omissis* nato a *omissis* e residente ad *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 26/2020 del 17.06.2020 elevato da Agenti di P.G., per i fatti constatati all'interno di un sito della Rete Natura 2000 – *omissis* – nel Comune di *omissis* tra il 26 aprile e l'8 maggio 2020, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 50, c. 1 della L.r. 19/2009 in combinato disposto con l'art. 2, c. 3 delle Misure di conservazione Rete Natura 2000 del Piemonte (di cui alla D.G.R. 7 aprile 2014 n. 54 – 7409 e s.m.i.) per aver effettuato il transito, il pascolo e la sosta, per un periodo prolungato, all'interno del sopra citato sito d'importanza comunitaria *omissis*, in assenza della preventiva procedura di Valutazione d'incidenza (c.d. VINCA);

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

preso atto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 ma ha presentato, nei termini, degli scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della citata legge facendo altresì richiesta di audizione programmata in data 27.03.2025, regolarmente notificata al trasgressore;

dato atto che nella data indicata l'interessato non si è presentato all'audizione;

esaminati comunque gli scritti difensivi e ritenuti gli stessi non rilevanti trattandosi di mere dichiarazioni non aventi natura esimente rispetto alla condotta contestata; in particolare non corrispondendo al vero il fatto che la violazione contestata faccia riferimento al principio comunitario sulla responsabilità ambientale “*chi inquina paga*” ed al correlato concetto di “*danno*”

ambientale". Viceversa, nel caso di specie, si è in più occasioni (ben quattro verbali di constatazione nell'arco di 17 giorni, tra il 22 aprile e l'8 maggio 2020) contestato al sig.re *omissis* quale proprietario del gregge, lo svolgimento di un'attività suscettibile di alterare lo stato di conservazione dell'habitat del sito appartenente a Rete Natura 2000 senza aver previamente proceduto a concordare l'attività di pascolo con l'Ente gestore dello stesso e tantomeno senza essere stato autorizzato; ripetuti richiami che, nonostante le rassicurazioni da parte dei soggetti coinvolti, non hanno portato a cambiamenti della condotta da parte degli stessi;

visto in particolare l'art. 50 della L.R. n. 19/2009 come sanzionato dall'art. 55, c. 1, lett. t) della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso infine che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata, le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché la personalità del trasgressore/i; elementi questi che, nel caso di specie, tenuto conto della reiterazione della condotta da parte del sig.re *omissis* già sanzionato negli anni precedenti per condotte della stessa indole), giustificano, in questa sede, un aggravamento della sanzione;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali nn. 1695/2024 e 1691/2024 sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31285/2025	514/2025	Sanzione
39580/2025	507/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 10.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato sig.reomissisomissis in qualità di trasgressore di pagare la somma complessiva di **Euro 10.010,61** di cui Euro 10.000,00 a titolo di sanzione ed Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti